REGOLAMENTO (CE) N. 599/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2000

relativo alle domande di titoli di importazione di frumento duro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 778/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96 [2], reca disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 778/1999, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli di importazione superano i quantitativi che possono essere importati. Le domande di titoli presentate fra il 29 gennaio e il 14 marzo 2000 vertono su 159 034 tonnellate di frumento duro, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 50 000 tonnellate. È necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 29 gennaio e il 14 marzo 2000 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di cereali di frumento duro, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 29 gennaio e il 14 marzo 2000 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,314. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.